

Lingua italiana e identità nazionale*

Arianna ALPINI**

RIASSUNTO: I rapporti fra lingua e diritto sono strettamente connessi ai rapporti fra storia e sistema. La storia così nella sua dimensione narrativa riconduce il diritto e la lingua al nocciolo duro dei valori. Perché ciò che è leggibile nel testo rimanda ad una lettura più ardua per conseguire il risultato di «un diritto che non galleggi al di sopra della storia del popolo italiano ma lo esprima compiutamente».

PAROLE-CHIAVE: Lingua; storia; diritto.

SOMMARIO: 1. Lingua e diritto, storia e sistema, cultura e identità; – 2. Tradizioni e traduzioni; – 3. Modello giuridico e lingua veicolare; – 4. Plurilinguismo e tutela delle minoranze. L'identità europea; – 5. Identità e ordine costituzionale italiano; – 6. Pluralismo linguistico e 'funzione identitaria'; – 7. L'ufficialità della lingua italiana; – 8. La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2017; – 9. Integrazione e identità: l'equilibrio nel bilanciamento.

TÍTULO: Língua italiana e identidade nacional

RESUMO: As relações entre língua e direito são estritamente conexas às relações entre história e sistema. A história, assim, na sua dimensão narrativa, reconduz o direito e a língua ao núcleo duro dos valores. Porque o que é legível no texto refere-se a uma leitura mais difícil para alcançar o resultado de “um direito que não flutua acima da história do povo italiano, mas a expressa mais completamente”.

PALAVRAS-CHAVE: Língua; história; Direito.

SUMÁRIO: 1. Linguagem e direito, história e sistema, cultura e identidade; – 2. tradições e traduções; – 3. Modelo legal e linguagem veicular; – 4. Multilinguismo e proteção das minorias. Identidade europeia; – 5. identidade italiana e ordem constitucional; – 6. Pluralismo linguístico e 'função de identidade'; – 7. A natureza oficial da língua italiana; – 8. O acórdão do Tribunal Constitucional n. 42 de 2017; – 9. Integração e identidade: equilíbrio no balanceamento.

1. Lingua e diritto, storia e sistema, cultura e identità

I rapporti fra lingua e diritto sono strettamente connessi ai rapporti fra storia e sistema¹. La linguistica come scienza autonoma e la moderna scienza giuridica dell'Europa continentale sono nate contemporaneamente nella prima metà del secolo XIX nel clima della filosofia preromantica, dove l'esistenza della collettività, la vita del

* Il contributo riproduce, con l'aggiunta di note essenziali, il testo della relazione svolta al Convegno organizzato dalla Cattedra UNESCO, Università degli Studi di Camerino, Prof.ssa M.C. De Cicco, "Diritti umani e violenza: governo e governance" su *Diversità culturale: aspetti filosofici, giuridici ed economici*, tenutosi a Civitanova Marche il 23 e il 24 novembre 2017.

** Docente di Diritti della personalità, Ricercatrice di Diritto privato, Università degli Studi del Sannio.

¹ La memoria va alle intuizioni di un giurista che non a caso si definiva "l'operaio della cultura" e che dei rapporti fra lingua e diritto ha fatto il suo centro di interesse: S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978. La linguistica che affascinava Pugliatti, occupa un posto rilevante anche nel pensiero di R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007.

popolo furono il presupposto per la creazione di regole giuridiche e regole linguistiche. Funzione comune di lingua e diritto è quella di favorire e regolamentare le relazioni intersoggettive. Ricondotti lingua e diritto al concetto di sistema organico di norme, emerge la prospettiva diacronica, il tempo e con esso la variabile indispensabile del mutamento². Alla teoria pura del diritto si contrappone la constatazione di una inevitabile contaminazione tra il diritto e le altre scienze³. La norma esiste nella sua obiettività, data dalla formulazione linguistica in cui è espressa, posta in relazione a tutte le altre proposizioni del sistema⁴. Tuttavia essa esiste per il senso che le attribuiscono le interpretazioni che si sono andate ponendo dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Essa esiste nella tradizione⁵ cioè nel determinarsi e rideterminarsi di problemi e soluzioni in perpetuo rapporto dialettico in cui consiste la storia⁶. La dimensione storica, il mutamento altro non sono che la rappresentazione del contatto dei sistemi linguistico e giuridico con la realtà dei fatti. Se la lingua e il diritto devono e possono calarsi nella vita di relazione, per mezzo delle parole da una parte, e delle norme giuridiche dall'altra, è pur vero che sia le une sia le altre vanno interpretate. Ruolo centrale assume l'interpretazione quale momento di saldatura tra diritto e lingua⁷. Con la conseguenza che è proprio in funzione dell'evoluzione culturale del contesto storico che un testo può finire per mutare significato pur nell'apparente

² La realtà storico-sociale è già realtà giuridica in quanto «esperienza e vita degli uomini che reca in sé inscindibilmente connessi il fatto e il valore, l'essere e il dover essere»: S. PUGLIATTI, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in ID., *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, p. 87 ss.

³ È Pugliatti ad aprire all'antropologia culturale; vedi, altresì, R. SACCO, *o.c.*

⁴ S. PUGLIATTI, *Il Diritto ieri oggi e domani*. Ultima lezione, Aula Magna dell'Università di Messina, 19 dicembre 1973, Milano, 1993, pp. 17-18.

⁵ M. GRIMALDI, *Lectio magistralis sulla circolazione del pensiero giuridico al di là delle sue frontiere*, in *Notariato* 1/2011, p. 55 ss. Il diritto e la lingua, considerati distintamente presentano una forte analogia che discende dalla loro dimensione in gran parte attinente alla tradizione, sono l'uno e l'altra prodotti della storia. Ricordiamo che la Corte di Giustizia fin dal 1970 (C 11/70), collega strettamente l'individuazione dei diritti fondamentali alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tradizioni, ossia un «terreno complesso e inespresso di esperienze tanto effettivamente vissute e tanto intensamente radicate da immedesimarsi nella storia di un popolo»: P. GROSSI, *La odierna 'incertezza' del diritto*, in *Giust. civ.*, 2014, 4, p. 921 ss. La storia di un popolo ne rappresenta l'identità quale «trama di differenze che si rinnovano e rigenerano nell'*humus* di un patrimonio costituito da un aggregato di esperienze passate, messo in gioco nel proprio superamento»: A. DE BENOIST, *Cos'è l'identità?*, in www.mentecritica.net/wp-content/uploads/faces.it

⁶ G. PERLINGIERI, *Venticinque anni della Rassegna di diritto civile e la «polemica sui concetti giuridici». Crisi e ridefinizione delle categorie*, Napoli, 2004, p. 568, opportunamente sottolinea che «ogni norma è espressione di una scelta politica. Ogni norma deve essere adeguata al fatto tramite una interpretazione conforme a quei principi e quei valori normativi superiori dei quali è espressione. Il giurista pertanto, deve intervenire con una decisione, tra quelle possibili, coerente con i principi, ossia con le scelte politico-culturali dell'ordine giuridico storicamente individuato».

⁷ In F. GENTILE, *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, 3ª ed., Padova, 2005, p. 48, e in ID., *La controversia alle radici dell'esperienza giuridica*, in *Soggetti e norma, individuo e società*, Napoli, 1987, p. 143, è chiaro che l'opera del giurista non avrebbe possibilità di successo se muovesse dall'identificazione formale della norma con il testo preciso della legge, in quanto essa deve essere collocata nello spazio e nel tempo. Soltanto con la sua collocazione operativa la norma trova la sua ragion d'essere e diventa strumento di composizione della controversia e, quindi, di ordine.

rigidità della sua validità formale⁸. Il diritto sfugge ad una riduzione ad un ambito definito, il giurista oggi è impegnato a cogliere tutte le forme di conoscenza utili alla individuazione del regolamento del caso concreto in una valutazione di sintesi⁹.

Lingua e diritto sono prodotti della storia ed anche espressioni di identità culturale¹⁰. Cultura dell'interprete, della società e dunque del sistema. Pensiamo all'attaccamento dei popoli al loro diritto e alla loro lingua che sentono come elementi di identità. Non è un caso che la lotta per la conservazione del proprio diritto spesso va di pari passo con la lotta per la conservazione della propria lingua. Tuttavia la comunione linguistica non presuppone necessariamente la condivisione del diritto. Il pensiero giuridico circola oltre il confine linguistico a testimoniare che i contesti storici e culturali sono aperti e in comunicazione. Sì che l'identità culturale non può che concepirsi come pluralità e diversità di prospettive compatibili con lo stesso mantenimento delle diversità¹¹. L'apertura del sistema e la rinnovata teoria dell'interpretazione¹², conduce il giudice a superare l'atteggiamento formalistico di incasellare gli istituti stranieri in istituti nostrani e lo sollecita ad effettuare una valutazione di compatibilità in positivo, alla luce dei principi e della *ratio* degli istituti¹³. Da questa prospettiva, la Corte di cassazione, nel noto caso della *kafalah*, muovendo da una traduzione incrociata dell'ordinamento islamico e di quello italiano e facendo appello ai valori di fondo del sistema, ha rinvenuto nel principio della tutela dell'interesse del minore un valore comune ai due

⁸ Afferma significativamente P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nell'unitarietà del sistema ordinamentale*, in *Corti pugliesi*, 2009,1-2, p. 17: «Per conoscere il diritto non basta apprendere le leggi, ma occorre comprendere la struttura della società, l'economia, l'etica i sentimenti che l'animano, la sua cultura. In definitiva, il diritto è fenomeno culturale, perenne confronto del sistema giuridico con la realtà fattuale, insieme di questioni e possibili soluzioni, in una prospettiva storica». Vedi il contributo di D. MEMMO, *Lingua e diritto tra sistema e storia: la centralità del pensiero di Salvatore Pugliatti nella questione della rilevanza giuridica del fenomeno linguistico*, in *Contratto e impresa*, 2015, 6, p. 1252 ss.

⁹ N. LIPARI, *Il diritto quale crocevia fra le culture*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1, 2015, p. 1 ss.

¹⁰ I rapporti tra lingua e diritto, pur ruotando intorno al divieto di discriminazione (art. 1 della Dichiarazione Universale del 1948; art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950; artt. 2 e 4 del Trattato sull'Unione; artt. 20, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali), tendono ad assumere contenuti sempre più ampi e significativi legati ai rapporti fra identità nazionale ed europea. Il valore della lingua risiede nell'essere non soltanto un fondamentale strumento di comunicazione, ma soprattutto il principale fattore identitario di ogni individuo e della rispettiva comunità di appartenenza nella quale realizza a pieno la propria storicità: M.C. GRISOLIA, *La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive*, in P. CARETTI (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, Torino, 2016, p. 13 ss.

¹¹ Muta la nozione di ordine pubblico che non può che ispirarsi al pieno e libero sviluppo di ogni persona (P. PERLINGIERI, *Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, in *Foro nap.*, 2014, p. 449 ss.) in quanto «quel che conta davvero ai fini della civile convivenza e dell'ordine sociale non è salvare una coerenza logica tanto artificiale quanto fittizia, ma riconciliare le differenze e garantirne la coesistenza»: S. FERLITO, *Ricordando Patrick Gleen*, in H. Patrick Gleen, *Ripensando il pensiero giuridico, lo Stato e le nuove logiche*, Napoli, 2015, p. 12.

¹² P. PERLINGIERI, *Una ermeneutica da rinnovare*, in *Corti salern.*, 2013, p. 496 ss. ID., *L'interpretazione giuridica e i suoi canoni. Una lezione agli studenti della Statale di Milano*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 405 ss.

¹³ A. ALPINI, *Compatibilità e analogia nell'unità del procedimento interpretativo. Il c.d. rinvio in quanto compatibili*, in *Rass. dir. civ.*, 3/2016, pp. 701-722.

sistemi giuridici e culturali¹⁴. Non basta dunque partecipare al gioco linguistico ma occorre saper cogliere ciò che una particolare forma di vita può comunicare ad un'altra differente e cosa questa può ricevere dal passato¹⁵.

2. Tradizioni e traduzioni

Il pensiero giuridico è intriso di valori che hanno come irrinunciabile minimo comune denominatore il valore persona, con la conseguenza che sono i principi appropriati alle culture coinvolte ad essere applicati alla situazione concreta¹⁶ piuttosto che il diritto proveniente dallo Stato¹⁷.

I traduttori della Luisiana dell'anteprogetto di riforma delle obbligazioni in Francia hanno tradotto solidarietà con *solidarity* a differenza dei traduttori inglesi che l'hanno reso con *joint and several*¹⁸. Sostengono di aver voluto mantenere il rapporto fra i diversi ordinamenti di tradizione civilistica, i quali conoscono lo stesso concetto col termine di *solidarité* in francese e di *solidaridad* in spagnolo; soggiungono che vi sarebbe un grande pericolo per l'integrità del diritto se fosse espresso in lingua inglese poichè questa prenderebbe le distanze dai concetti giuridici di diritto civile

¹⁴ Cass., sez. un., 16 settembre 2013, n. 21108 superando i rilievi di contrarietà all'ordine pubblico per contrasto con la disciplina dell'adozione internazionale ed interpretando estensivamente la nozione di familiare ex art. 3, comma 1, d. lgs. n. 30 del 2007, afferma: «Non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di *kafalah* (c.d. pubblicistica) pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito». La *kafalah* islamica facendo leva sui valori della fratellanza e della solidarietà, consente ad un soggetto di assumere la custodia di bambini abbandonati, stante il divieto di legittimazione di figli nati da un rapporto sessuale fuori dal matrimonio. Attraverso la mera analisi della struttura formale delle norme di diritto si era dedotta l'incompatibilità di tale istituto con il nostro ordinamento. Invece la Corte facendo appello ai valori di fondo dell'esperienza giuridica ha rinvenuto nel principio costituzionale della tutela dell'interesse del minore un valore comune rispetto alla differenza, un atto creativo che parte dai valori di fondo dell'esperienza giuridica come esperienza umana e che genera collegamenti tra due sistemi culturali e attraverso questi riduce le distanze tra gli stessi consentendo al diverso di rileggere se stesso all'interno del nuovo contesto giuridico e culturale. Sul punto v. P. STEFANI, *Il dialogo interculturale alla luce del Libro bianco del Consiglio d'Europa "vivere insieme in pari dignità": aspetti giuridici*, in *www.postefilosofie.it*, 2016, 9, p. 90 ss.

¹⁵ N. LIPARI, *Il diritto quale crocevia fra le culture*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1, 2015, p. 1 ss., il quale rileva che l'ideologia del giurista non può che essere olistica, poichè non v'è cultura giuridica senza conoscenza integrale del sistema quale traguardo al quale tendere. Esempio il caso Englaro, «decisione articolata su una serie di valutazioni che non solo sfuggono a qualsiasi riduzione del diritto ad un ambito territorialmente definito ma che trasmigrano continuamente da un'ottica ad un'altra pur nella consapevolezza di rendere una soluzione culturalmente e storicamente provvisoria».

¹⁶ P. PERLINGIERI, *Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 165 ss.

¹⁷ H. PATRICH GLEEN, *Ripensando il pensiero giuridico*, cit., p. 55.

¹⁸ Il traduttore può non tradurre il termine e conservarlo nella sua formulazione originale, ad esempio introducendo il termine *trust* nel linguaggio giuridico latino; o dare vita ad un neologismo giuridico ad esempio traducendo il termine *solidarité* col termine inglese *solidarity* privo di significato in *common law*: M. GRIMALDI, *Lectio magistralis sulla circolazione del pensiero giuridico al di là delle sue frontiere*, cit., p. 61.

introducendo concetti di *common law*¹⁹. Tale modalità di traduzione conferma la compatibilità tra il rispetto del pluralismo e la conservazione dell'identità. Del resto gli istituti non sono mai frutto di una sola cultura e un senso può avere più testi e più lingue²⁰. Non una ma più culture contribuiscono alla formazione di un'unica identità²¹. Da questo punto di vista il diritto come processo di interpretazione esplica una funzione mediatrice di equilibrio, espressione della continuità e discontinuità storica della vicenda umana.

3. Modello giuridico e lingua veicolare

Tuttavia vi è un nesso fra la potenza di un modello giuridico e la lingua che lo veicola²². Già in seno ad una stessa lingua, il linguaggio giuridico presenta molte difficoltà per la polisemia che la caratterizza. Se poi si mettono a confronto due lingue si possono creare problemi di apparenza ingannevoli i c.d. *false friends* (es. term, doctrine, jurisprudence)²³. La prevalenza della lingua inglese come lingua comune può creare dei cortocircuiti nell'ambito della c.d. armonizzazione. Pensiamo alla *restorative justice*. A livello operativo le espressioni *restorative justice* e giustizia riparativa possono dirsi sostanzialmente equivalenti. Tuttavia se la traduzione letterale dei principali documenti sovranazionali che evocano la nozione *restorative justice* non presenta particolari difficoltà, la comprensione del concetto veicolato dall'espressione giustizia riparativa può risultare differenziata nei paesi dell'Unione europea che recepiscono tali documenti. L'assumere il termine inglese *restorative justice* come strumento di armonizzazione a livello europeo e come veicolo comunicativo nella letteratura internazionale, ha comportato come prima conseguenza una sorta di strabismo nella ricerca dell'origine del termine stesso e perciò del paradigma di giustizia in esso descritto²⁴. Il ruolo dominante della lingua inglese ha alimentato «un'autoreferenzialità ermeneutica» che rischia di rivelarsi una vera e propria «trappola epistemologica» caduti nella quale si continua a cercare l'origine del termine e perciò dell'idea stessa di

¹⁹ A. LEVASSEUR, Les maux des mots en droit comparé, L'avant-projet de réforme du droit des obligations en anglais, in *Reveu internationale de droit compare*, 2009, p. 695 ss.

²⁰ F. VIOLA, *Epistemologia ed ermeneutica della scienza giuridica*, in www.ciafic.edu.ar/documentos/Viola1999.htm

²¹ A. GUTMANN, *La sfida del multiculturalismo all'etica politica*, in *Teoria politica*, 3, 1993, p. 15 ss.

²² O. MORETEAU, Les frontières de la langue et du droit: vers une méthodologie de la traduction juridique, in *Revue internationale de droit comparé*, 2009, p. 695 ss.

²³ M. GRIMALDI, *Lectio magistralis sulla circolazione del pensiero giuridico al di là delle sue frontiere*, cit., p. 60.

²⁴ Le relazioni fra lingua e diritto comportano che le scelte linguistiche riflettano un insieme di tradizioni giuridico-culturali inscindibilmente legate alle parole. La traduzione di ciascun termine anche se si presenta come calco letterale dell'inglese porta inevitabilmente con sé l'eredità storico-culturale del paese che recepisce l'anglicismo la quale modifica il significato del termine stesso al punto da condizionarne il valore comunicativo e le modalità di comprensione. Sul punto: G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2015, p. 137 ss.

giustizia riparativa unicamente nella cultura giuridica e filosofica anglosassone²⁵. Tuttavia un'analisi più attenta rivela come la giustizia riparativa sia radicata anche in ordinamenti di *civil law* che hanno conosciuto prassi, modelli, norme e istituti riconducibili alla moderna *restorative justice*²⁶. L'uso dominante della lingua inglese come lingua di lavoro dell'Unione europea ha finito, invece, con il tracciare in questo campo un perimetro di ricerca interno ai sistemi di *common law*, marginalizzando la tradizione giuridica dei paesi di *civil law*²⁷.

4. Plurilinguismo e tutela delle minoranze. L'identità europea

Pensiamo alle vicende dei ricorsi della Repubblica italiana per l'annullamento dei bandi Ue che, prevedendo il trilinguismo inglese francese e tedesco, di fatto violavano il principio del plurilinguismo²⁸. La considerazione secondo la quale il divieto di discriminazione fondato sulla lingua rappresenterebbe il corollario del divieto generale di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, non è condivisibile. Si afferma che la conoscenza della lingua materna si basa solo sulla cittadinanza²⁹. Tuttavia si porti l'esempio della minoranza tedesca in Alto Adige, in Polonia o in Danimarca. Pur trattandosi rispettivamente di cittadini italiani, polacchi o danesi, tali individui hanno come lingua madre il tedesco cioè una delle lingue privilegiate anche se ciò non traspare dalla cittadinanza. Oppure si pensi agli immigrati che spesso parlano la lingua originaria all'interno dell'ambiente domestico e all'esterno utilizzano quotidianamente la lingua dello stato di residenza del quale hanno la cittadinanza. Nonostante la Corte UE abbia avallato una interpretazione del divieto di discriminazione individuando uno svantaggio da scoraggiamento, l'Istituzione (EPSO)

²⁵ G. MANNOZZI, *o.l.c.*

²⁶ Si pensi che nella letteratura anglosassone della seconda metà degli anni cinquanta in tema di giustizia circolavano ampiamente le idee di un filosofo italiano Giorgio del Vecchio grazie alla traduzione in numerose lingue straniere dell'opera "La Giustizia" e di numerosi articoli pubblicati in inglese. Tuttavia il termine "giustizia riparatrice" utilizzato da del Vecchio nel saggio del 1951 per esprimere il concetto di una giustizia che pone al centro la vittima, venne tradotto nell'edizione inglese del 1953 con l'espressione "*reparative justice*". Si tratta di un caso di traduzione che non è riuscita a rendere la pregnanza del concetto giusfilosofico di riferimento e neppure la ricchezza del referente extra-linguistico. *Reparation* e riparazione appaiono *false friends*. La giustizia riparatrice di del Vecchio è una *restorative justice* e non una semplice *reparative justice*: G. MANNOZZI, *o.l.c.*

²⁷ La diversità linguistica, a seguito del Trattato di Lisbona, è vista come una ricchezza da rispettare. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE precisa che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica e stabilisce il divieto di discriminazione, prendendo espressamente in considerazione, tra i possibili motivi, anche la lingua. Il plurilinguismo rappresenta la condizione per la creazione di una identità comune ma allo stesso tempo pluriculturale e quindi premessa necessaria per la realizzazione di un'Unione sempre più stretta fra i popoli europei: D. ZANNONI, *Il regime linguistico dei concorsi dell'Unione europea*, in *Dir. del comm. intern.*, 3/2015, p. 703 ss.

²⁸ V. in particolare Corte Ue, Grande Sezione, 27 novembre 2012, causa C-566/10P Repubblica italiana c. Commissione Europea, in *www.curia.europa.eu*. Cfr. L. BACCAGLINI, *La tutela del bilinguismo nel diritto (e nel processo) tributario*, in *Riv. giur. trib.*, 11/2015, p. 850 ss., la quale critica la sentenza della Cassazione che esclude il diritto di uso della lingua tedesca ad un cittadino extra UE residente nella provincia altoatesina.

²⁹ Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott presentate il 21 giugno 2012, Causa C-560/10 P.

ha reso vincolante il trilinguismo nei concorsi. La lingua, dunque, si pone al centro del dibattito europeo sia con riferimento all'identità nazionale dei singoli Paesi membri, sia con riferimento alla effettività della tutela dei diritti fondamentali e delle libertà.

D'altra parte va osservato che la Corte di Giustizia ha operato l'estensione della legislazione della regione del Trentino a tutela delle minoranze linguistiche e, in particolare dell'uso della lingua propria nel processo, a tutti i cittadini europei di altri Stati che conoscendo la lingua tedesca circolano o soggiornano nel territorio altoatesino³⁰. Subordinare e dunque limitare al requisito della territorialità la tutela linguistica nei procedimenti giurisdizionali rappresenta una discriminazione basata sulla nazionalità. La Corte conferma la tutela cd. per territorio secondo la quale per beneficiare del *favor* linguistico il cittadino non di lingua italiana deve trovarsi nel territorio in cui risiede la minoranza linguistica protetta e davanti ad una corte altoatesina, ma lo supera esprimendo il diritto all'uso della propria lingua nel processo in una prospettiva più personalistica slegata alla tradizionale tutela delle minoranze. La tutela della lingua è riconosciuta nel suo essere espressione di effettiva partecipazione al processo e come esercizio del diritto di difesa³¹. Non è l'appartenenza ad un gruppo a conferire diritti all'individuo, ma è l'individuo ad essere titolare di tali diritti³². In questa prospettiva, la condizione in Europa degli stranieri comunitari e non comunitari che risiedono nei paesi dell'Unione europea senza esserne cittadini, pone in modo emblematico la questione della dipendenza tra nazionalità e cittadinanza nell'evoluzione dello stato nazione. L'identità europea, nei termini in cui tradizionalmente la si intende riferendosi agli Stati nazionali, non esiste e l'Europa è fatta di tante identità diverse³³. Tuttavia l'identità è ciò che rimane al di là del fluire

³⁰ Corte di giustizia, 27 marzo 2014, causa C-322/14, Rüffer c. Pokorná, in www.curia.europa.eu

³¹ C. RASIA, *Palinodia all'uso della lingua italiana nel processo civile tra cittadinanza europea e tutela delle minoranze linguistiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4, 2014, p. 1593 ss.

³² D. D'ORSOGNA, *Citizenship and Solidarity in the European Union – from the Charter of fundamental Rights to the crisis, the state of the art*, Universidade do Minho, Portugal, 10/12 maggio 2012, panel Culture/Diversity. Per un approfondimento sul punto centrale del rapporto fra diversità e identità v., M. C. DE CICCO, *Il diritto alla diversità come espressione del diritto all'identità personale*, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA e S. POLIDORI (a cura di), *Studi in onore di Vito Rizzo*, Napoli, 2017, p. 505 ss. Sui rischi dell'assolutismo e del relativismo, v. P. PERLINGIERI, *'Dittatura del relativismo' e 'tirannia dei valori'*, in T.G. TASSO (a cura di), *Fatto e diritto. L'ordinamento tra realtà e norma*, Napoli, 2012, p. 115 ss.

³³ Il plurilinguismo è considerato principio generale dell'Unione perché la lingua è considerata uno degli aspetti essenziali della riconosciuta identità nazionale degli Stati membri. Vedi, CGUE, 22 dicembre 2010, C-208/09, in *Giust. civ.*, 2011, I, p. 269 ss. e CGUE, 12 maggio 2011, C-391/09, in *Riv. intern. priv. proc.*, 2012, p. 798 ss.

delle vicende e delle circostanze non in termini di avanzo di resto ma nel senso di nocciolo duro³⁴.

5. Identità e ordine costituzionale italiano

Il Costituzionalismo ha realizzato il superamento del dogma monista dello Stato nazionale che segnava l'identità della modernità³⁵. La Carta costituzionale italiana ha dato luogo ad una nuova identità³⁶; una forma di Stato caratterizzata dalla separazione e articolazione dei poteri e dal radicamento nel sistema della tavola dei diritti fondamentali. Il sistema immette così al massimo grado della gerarchia delle fonti un motore generatore di differenze: è la filosofia del personalismo e del pluralismo³⁷. Ciò non significa rinunciare a garantire l'identità e l'unità del sistema, anzi la vocazione di ogni costituzione è proprio definire in termini normativi le condizioni e le forme dell'identità e dell'unità del sistema³⁸. In questo contesto si colloca la tutela delle minoranze linguistiche la quale trascende l'art. 6 cost. per manifestarsi quale espressione dei principi supremi ex artt. 2 e 3 cost.³⁹. L'attuale art. 6 cost. è frutto di un emendamento aggiuntivo che nelle intenzioni del suo proponente avrebbe dovuto essere collocato nel titolo relativo all'ordinamento regionale e avrebbe sostituito l'istituzione di alcune regioni a statuto speciale⁴⁰. L'Assemblea recepì il testo dell'emendamento ma incluse la disposizione tra i principi fondamentali della

³⁴ È in atto da tempo un ripensamento del nesso tra diritti ed appartenenza, nella ricerca di un nuovo punto di equilibrio tra universalismo, relativismo come metodo e particolarismo insito nella cittadinanza. Un equilibrio che non può prescindere dalla presa d'atto che «lo stesso concetto di nazione non è più il segno della modernità, all'ombra del quale le differenze culturali sono rese omogenee, in una visione 'orizzontale' della società. Il nucleo attorno al quale ruota la riflessione non è più quello della appartenenza nazionale; ma si fonda su basi più ampie, e un ruolo centrale è assunto proprio dal concetto di cultura»: D. D'ORSOGNA, *o.l.c.*

³⁵ L. D'ANDREA, *Diritto costituzionale e processi interculturali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 29 aprile 2009.

³⁶ L'immanenza profonda della nostra Costituzione nell'ordinamento giuridico italiano sta nell'essere lettura della società italiana, «lettura obiettiva di una realtà storicamente concreta», la quale appare «fedelmente registrata nei principi espressi nella Carta. Una Costituzione espressione viva di una esperienza di vita»: P. GROSSI, *La 'odierna' incertezza del diritto*, cit., p. 921 ss.

³⁷ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, passim; ID., *Francesco Gentile e la legalità costituzionale: dalla diffidenza alla piena sintonia*, in *www.lircocervo.it*; ID., *'Dittatura del relativismo' e 'tirannia dei valori'*, cit., p. 115 ss.

³⁸ F. MODUGNO, *Il concetto di costituzione*, in *Scritti in onore di C. Mortati*, I, Milano, 1977, p. 236 ss., secondo il quale la Costituzione, proprio in quanto contiene il patrimonio dei valori fondamentali della convivenza organizzata, risponde all'esigenza di pensare l'ordinamento come un intero, *principium individuationis* dell'ordinamento considerato. V. altresì G. SILVESTRI, *Il potere costituente come problema teorico-giuridico*, in *Scritti in onore di L. Elia*, II, Milano, 1999, p. 1631 ss. Da una prospettiva diversa N. IRTI, *Nichilismo e metodo giuridico*, in AA.VV., *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 82 ss. Vedi, L. D'ANDREA, *Diritto costituzionale e processi interculturali*, cit.

³⁹ Il principio espresso nell'art. 6 cost., si situa al punto di incontro con altri principi definiti supremi che qualificano indefettibilmente l'ordinamento vigente: Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15, in *www.cortecostituzionale.it*.

⁴⁰ G. LATTANZI, *La tutela dei diritti delle minoranze in Italia*. Relazione svolta in occasione dell'incontro con la delegazione della Corte costituzionale del Kosovo il 7 giugno 2013 al Palazzo della Consulta, in *www.cortecostituzionale.it*. Vedi altresì M. FRANCHINI, *"Costituzionalizzare" l'italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?*, in *www.rivistaaic.it*.

Costituzione a sottolineare il valore generale del principio e la sua autonoma rilevanza sul piano interno come compito essenziale dello Stato e non come mera attuazione di eventuali vincoli internazionali. Nel testo approvato dall'Assemblea l'espressione minoranze etniche e linguistiche venne sostituita dall'attuale minoranze linguistiche eliminando il riferimento al carattere etnico⁴¹. L'intento era quello di limitare la tutela minoritaria al suo aspetto linguistico culturale onde isolarlo da quello politico nazionale, assumendo la lingua come criterio discretivo per la tutela delle popolazioni alloglotte e mistilingue piuttosto che la razza ovvero la nazionalità. La tutela delle minoranze linguistiche è espressione del principio pluralistico perché la lingua è elemento essenziale di identità del singolo e del gruppo; di quello di uguaglianza che, dopo aver sancito il principio di parità giuridica e sociale tra cittadini indipendentemente dalla lingua, impone alla Repubblica il compito di operare attraverso la legge per rimuovere le circostanze che creino discriminazioni di fatto per motivi linguistici⁴². L'art. 6 cost. tutela non le lingue ma le minoranze linguistiche cioè coloro che si esprimono in linguaggio altro essendo parti di comunità ristrette e differenziate nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti la stessa lingua diversa da quella comune, custodiscono e esprimono specifici particolari modi di sentire e di vivere e convivere. La lingua è contemporaneamente connotato di identità ed elemento di riconoscimento di un gruppo che storicamente ne ha fatto un proprio criterio di convivenza, sì che il tema della lingua deve essere sottratto alla competizione o alla conflittualità tra legislatori competenti. Lo Stato, istituzione unitaria e complessiva orientata nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, volto ad esprimere e tutelare elementi identitari oltre che interessi considerati storicamente comuni o almeno prevalentemente condivisi all'interno della vasta e composita comunità nazionale, è il solo ente che può garantire in linea generale le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze ed idoneo a rendere compatibili sul piano delle discipline le necessità del pluralismo con quelle dell'uniformità.

6. Pluralismo linguistico e 'funzione identitaria'

Parlare della ufficialità della lingua italiana significa, dunque, affrontare il tema della lingua con riferimento sia alle Autonomie locali e regionali, sia all'Unione europea (artt.

⁴¹ G. LATTANZI, *o.l.c.*

⁴² M.C. GRISOLIA, *La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive*, cit., p. 13 ss.

5, 10, 114, 117, 118 cost.)⁴³. È noto che il pluralismo linguistico nell'ordinamento repubblicano è soggetto ad alcuni limiti: deve essere territorialmente circoscritto; non deve offrire elementi che possano indurre a ritenere la lingua minoritaria alternativa a quella nazionale o in competizione; non deve contenere alcuna inclinazione a porsi anche solo indirettamente come obbligatorio ma deve rimanere un fatto volontario. La Corte ha più volte ammonito sulla necessità interpretativa di distinguere fra norme che esprimono peculiari finalità del passato regime e norme che invece rappresentano obiettive esigenze dello Stato⁴⁴. In questo ultimo ambito si colloca la legislazione attuativa dell'art. 6 cost. interpretato in modo da richiedere una norma interposta non al fine di reprimere l'autonomia legislativa delle regioni, ma anzi nel contesto dello stato democratico e pluralista proprio per consentirle di esistere e di prescrivere quanto di propria competenza, una volta definiti taluni limiti per essa indisponibili e non superabili. La competenza in materia di lingua minoritarie corrisponde in realtà alla competenza legislativa in tema di lingua nazionale che non può non rientrare nella titolarità dello Stato. Il potere legislativo del quale parla la Corte ponendolo in connessione con una competenza *sui generis* dello stato legislatore è, in realtà, la traduzione normativa di una funzione, segnatamente la difesa della configurazione nazionale e statuale dell'ordinamento repubblicano che rappresenta la soglia insuperabile per la protezione delle minoranze linguistiche⁴⁵. L'identità nazionale conta e deve essere formulata e garantita a partire dal fattore linguistico⁴⁶. Il Tribunale tedesco ha già individuato una propria funzione di controllo dell'identità costituzionale nazionale nel contesto comunitario e nell'elencare le attribuzioni strutturali della statualità esplicitamente menziona la lingua. Ciò perché gli Stati nazionali, nell'aderire

⁴³ Il tema centrale è quello dell'identità nazionale, formula che indica unità e diversità quali concetti complementari, ove l'unità svolge la funzione di garantire il mantenimento della diversità. Una identità nazionale che trova la sua ragione non nella legge formale ma nel valore della persona che anima i principi costituzionali supremi. Vedi, P. PERLINGIERI, *Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, cit., p. 449 ss.

⁴⁴ M.C. GRISOLIA, o.l.c.; E. PALICI DI SUNI, *La lingua tra globalizzazione, identità nazionale e identità minoritarie*, in *Il Libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*, II, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma, 2010, p. 451 ss.; M. FRANCHINI, o.l.c.;

⁴⁵ P. TORRETTA, *Diritti fondamentali e protezione delle "istanze collettive di diversità": il caso delle minoranze linguistiche*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2014, 2, p. 695 ss.; R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di "un nuovo modello di riparto delle competenze" legislative fra Stato e Regioni*, in *Le Regioni*, 2009, p. 1121 ss.

⁴⁶ Emblematica CGUE, 12 maggio 2011, C-391/09, in *Riv. intern. priv. proc.*, 2012, p. 798 ss. La controversia trae origine dal diniego, opposto dalle autorità civili della Città di Vilnius, all'istanza volta ad ottenere la modifica del proprio nome registrato all'anagrafe presentata da una donna lituana. La donna, coniugata con un uomo polacco, intendeva aggiungere al proprio il cognome del marito e pretendeva che quest'ultimo fosse scritto con i caratteri diacritici polacchi, ignoti alla lingua lituana. Tale opzione, tuttavia, era espressamente vietata dalla legge interna a tutela dell'identità nazionale. La Corte europea sancisce che spetta al giudice nazionale determinare se la legge nazionale rispetti o no il giusto equilibrio fra gli interessi in questione, ossia, da un lato, il diritto dei coniugi al rispetto della loro vita privata e familiare e, dall'altro lato, la «legittima tutela da parte dello Stato membro interessato della propria lingua ufficiale nazionale e delle sue tradizioni».

all'Unione europea, non hanno abdicato alle loro singole identità⁴⁷. L'Unione, infatti, garantisce «l'unità nella diversità»⁴⁸ (artt. 2-6, TUE)⁴⁹.

7. L'ufficialità della lingua italiana

La lingua italiana non ha avuto mai bisogno di particolare tutele⁵⁰. Che essa sia la lingua ufficiale della Repubblica come lo sono le lingue storicamente affermatesi nei rispettivi ordinamenti è cosa espressamente dichiarata dalla Corte costituzionale⁵¹, formalmente attestata dalla Legge n. 482 del 1999 e mai messa in discussione. Tuttavia a differenza degli altri ordinamenti questo principio non ha avuto una particolare valorizzazione nel nostro sistema.

La lacuna della mancata costituzionalizzazione espressa del principio in parola, lontano dall'esprimere trascuratezze o omissioni sta ad indicare piuttosto la volontà di rompere il troppo stretto rapporto che si era venuto a creare nell'Italia statutaria tra l'ufficialità della lingua e la sovranità di uno stato che aveva assunto con l'avvento del regime fascista contorni sempre più autoritari⁵². A causa di tale forza evocativa non doveva destare perplessità che i nostri costituenti avessero deciso di omettere ogni riferimento a riguardo, preferendo porre l'accento sulla necessaria tutela delle comunità appartenenti a lingue minoritarie sottolineando così il pluralismo e la democraticità del

⁴⁷ Cfr. V. CERULLI IRELLI, *I rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e ordinamento interno*, in F. BASSANINI e G. TIBERI, *Le nuove Istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, 2008, p. 383 ss.

⁴⁸ «Più che di ordinamento comunitario, è preferibile discorrere di diritto comunitario – prodotto da un'organizzazione, l'Unione europea, peraltro caratterizzata da un forte deficit democratico –, destinato a integrarsi nel sistema ordinamentale del singolo Stato membro»: P. PERLINGIERI, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 179. Vedi M. CARTABIA, «Unità nella diversità»: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in *Dir. un. eur.*, 2005, p. 592 ss., nonché C. CURTI GIALDINO, *Unità nella diversità. Brevi considerazioni sul motto dell'Unione europea*, *ivi*, 2004, p. 653 ss. Sull'applicazione del principio fondante l'Unione in funzione di tutela delle identità costituzionali dei singoli Paesi membri, P. PERLINGIERI, *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordinamentale*, Napoli, 2008, p. 28 ss. Sul tema, cfr. anche G. TIBERI, «Uniti nella diversità»: l'integrazione differenziata e le cooperazioni rafforzate nell'Unione europea, in F. BASSANINI e G. TIBERI, *Le nuove Istituzioni europee*, cit., p. 287 ss.; e, ancora, P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss. (anche in ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2006, p. 20 ss.).

⁴⁹ Ammonisce P. PERLINGIERI (*Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, cit.) che il giurista non può non considerare i limiti posti alla produzione di ogni singola fonte che contribuisce alla produzione del sistema; non soltanto di quelli indicati dalle Corti costituzionali nel tentativo di porre un freno alla pervasività della normazione comunitaria, ma anche di quelli conseguenti agli obblighi imposti alle istituzioni comunitarie di rispettare l'identità nazionale dei Paesi membri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Trattato di Lisbona secondo il quale l'Unione rispetta degli Stati membri l'identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.

⁵⁰ M.C. GRISOLIA, *La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive*, cit.

⁵¹ La Corte cost., 11 febbraio 1982, n. 28 precisa che la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni.

⁵² P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Riv. AIC*, 2, 2014, p. 5 ss.

nuovo ordinamento. L'interesse del legislatore per molto tempo è stato assorbito dalle problematiche sviluppatesi non intorno alla lingua italiana ma alle lingue parlate entro i nostri confini.

Tutto questo sino alla legge del 1999 che ha dato attuazione all'art. 6 cost. resa improcrastinabile dall'allora recente adozione da parte dei Membri del Consiglio d'Europa, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (firmata a Strasburgo nel 1992). Con tale accordo lo Stato italiano si era assunto l'onere di valorizzare al di là delle singole diversità, l'intero patrimonio linguistico nazionale, ritenuto dai firmatari valore da tutelare non solo nell'interesse delle singole comunità ma soprattutto nell'interesse dell'identità culturale e democratica di ciascuno di essi. Da quel momento la lingua italiana è stata posta al centro di problemi e contrasti che ne hanno messo in discussione la posizione apicale⁵³.

La questione ha riguardato in particolare la decisione assunta dal Senato accademico del Politecnico di Milano dell'uso esclusivo della lingua inglese nei corsi di laurea specialistica e nei dottorati di ricerca⁵⁴. L'Ateneo milanese aveva motivato il provvedimento con la necessità di rafforzare il principio della internazionalizzazione della didattica fissato dallo stesso ministero (legge Gelmini). Principio al quale - a detta degli organi accademici - essi si erano ispirati nell'assumere la determinazione di impartire gli insegnamenti dei corsi specialistici e di alta formazione nella lingua inglese ritenuta ormai veicolo diffuso di comunicazione e come tale degna di essere privilegiata nell'ambito di una organizzazione didattica che fosse particolarmente qualificata ed attrattiva. Contro tale decisione prendevano posizione alcuni docenti del Politecnico denunciando la possibile violazione dei principi fondamentali quali la libertà di insegnamento e il diritto allo studio. Soprattutto si contestava la lesione del principio della ufficialità della lingua italiana. Il giudice amministrativo, accogliendo le loro ragioni, annullava la delibera del Senato accademico. Lo scrutinio di legittimità

⁵³ M. FRANCHINI, *o.l.c.*

⁵⁴ Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42, in *www.cortecostituzionale.it*. Tra i numerosi commenti vedi: F. RIMOLI, *Internazionalizzazione degli Atenei e corsi in lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano*, in *Giur. cost.*, 1, 2017, p. 392 ss.; P. CARETTI, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, in *Giur. cost.*, 1/2017, p. 348 ss.; M. GNES, *Una d'arme, di lingua...l'ufficialità della lingua italiana nelle università*, in *Giorn. dir. amm.*, 3, 2017, p. 324 ss.; C. NAPOLI, *Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l'onere del giudice a quo di tentare l'interpretazione conforme*, in *Forum dei Quaderni costituzionali*, 3 aprile 2017; D.U. GALETTA, *Esigenze di internazionalizzazione e principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento: la Corte costituzionale indica la via per un corretto bilanciamento da parte degli atenei*, in *Giur. cost.*, 1, 2017, p. 401 ss.; Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*, in *Forum dei Quaderni costituzionali*, 10 marzo 2017; G. MILANI, *Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese* (Nota a Corte cost., sent., n. 42/2017), in *Federalismi*, 9/2017, 3 maggio 2017.

costituzionale richiesto dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di rinvio concerneva l'art. 2, comma 2, lett. l), della Legge Gelmini.

8. La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2017

La Corte costituzionale dichiara non fondate «nei sensi e nei limiti di cui in motivazione» le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Perché, a suo parere, della disposizione censurata «è ben possibile dare una lettura costituzionalmente orientata, tale da contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione con i principî di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost.» .

La Corte osserva che:

a) L'esclusività della lingua straniera avrebbe quale effetto di estromettere integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere. Le finalità dell'internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell'università italiana, a una posizione marginale e subordinata, «obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare».

b) L'imporre quale presupposto per l'accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano, avrebbe l'effetto di impedire «in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere i gradi più alti degli studi», se non al costo, tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei.

c) La scelta di imporre la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano potrebbe, inoltre, essere lesiva della libertà d'insegnamento, per la ragione che verrebbe a incidere significativamente sulle modalità con le quali il docente è tenuto a svolgere la propria attività, sottraendogli la scelta sul come comunicare con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza ch'egli stesso abbia con la lingua straniera.

d) Infine, la scelta di imporre la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano «discriminerebbe il docente all'atto del conferimento degli insegnamenti», venendo

questi necessariamente attribuiti in base a una competenza - la conoscenza della lingua straniera - che nulla ha a che vedere con quelle verificate in sede di reclutamento e con il sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti.

Il ragionamento della Corte prende le mosse dal valore e dunque dalla primazia della lingua italiana. Dopo aver richiamato una pronuncia precedente con la quale la stessa Corte costituzionale⁵⁵, investita di una complessa questione legata all'uso prioritario della lingua friulana all'interno della regione, aveva sottolineato l'avvenuta violazione del principio costituzionale della ufficialità della lingua italiana, precisa che la consacrazione nell'art. 1, comma 1, legge 482/99 della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica non ha una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica⁵⁶. La lingua italiana è dunque, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost.⁵⁷. La Corte inserisce questo principio nel contesto contemporaneo caratterizzato dal plurilinguismo sociale, dall'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, dalla diffusione a livello globale d'una o più lingue prevalenti. La conseguenza che ne trae è che occorre fare in modo che tali fenomeni non costringano la lingua nazionale in una posizione di marginalità. Poiché al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, «il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile», bensì lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità, «diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica», oltre che «garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé»⁵⁸.

⁵⁵ Corte cost., 22 maggio 2009, n. 159, in *www.cortecostituzionale.it*. Vedi, E. STRADELLA, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, in *consulta on line*; R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di "un nuovo modello di riparto delle competenze" legislative fra Stato e Regioni*, in *consulta on line*; F. PALERMO, *La Corte "applica" il Titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, in *consulta on line*.

⁵⁶ G. LATTANZI, *o.l.c.*; R. TONIATTI, *o.l.c.*

⁵⁷ G.M. FLICK, *L'art. 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro*, in *www.gmflick.it*.

⁵⁸ G. PICCIRILLI, *Identità nazionale e revisione della Costituzione nel riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica*, in *Rass. parl.*, 2007, p. 614 ss. Vedi altresì F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Riv. giur. edil.*, 5, 2016, p. 505 ss. Già la sentenza della Corte cost. n. 159 del 2009 chiedeva «la preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana», essendo la lingua stessa già stata ben riconosciuta come «elemento fondamentale di identità culturale», nonché «mezzo primario di trasmissione dei relativi valori».

9. Integrazione e identità: l'equilibrio nel bilanciamento

La difesa della lingua italiana quale «vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale» è in effetti strettamente collegata, nel ragionamento della Corte, anche al secondo messaggio culturale che la pronunzia in commento ci consegna: quello che richiama la necessità di operare un adeguato bilanciamento fra le esigenze di internazionalizzazione degli Atenei, da un lato, e le esigenze di rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, dall'altro. Si tratta di quel passaggio argomentativo della sentenza relativo all'art. 34 Cost. che, sottolinea la Corte, «ancorché non evocato dal rimettente, è pertinente allo scrutinio delle odierne questioni di legittimità Costituzionale». La Corte collega la questione dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa al principio d'eguaglianza sotto il profilo della parità nell'accesso all'istruzione, diritto questo che la Repubblica, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, Cost., ha il dovere di garantire, sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

Questa disposizione, come osservava già Piero Calamandrei nel suo celebre e sempre attuale discorso sulla Costituzione del 1955, è da considerarsi in realtà come «il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo»⁵⁹. Se questi capaci e meritevoli ai quali si riferisce l'art. 34 cost. risultano essere «privi di mezzi», allora scatta il collegamento fra questa disposizione e l'art. 3, comma 2 cost., che prevede il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questi principî costituzionali (artt. 3, 6, 9, 33, 34 cost.), se sono incompatibili con la possibilità che interi corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, non precludono la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari.

A ben vedere la pronunzia della Corte costituzionale lascia ampi spazi residui di autonomia agli Atenei nelle scelte sulle modalità concrete di internazionalizzazione della propria offerta formativa. Le Università potranno, nell'ambito della propria

⁵⁹ Si tratta del discorso sulla Costituzione italiana tenuto da P. Calamandrei il 26 gennaio 1955, nella Sala degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano e che si può ascoltare su: <https://www.youtube.com/watch?v=-uinNsoxAcc> richiamato anche da P. PERLINGIERI, *Primato della politica e diritto dei giuristi*, cit.

autonomia, scegliere di attivare singoli insegnamenti esclusivamente in lingua straniera, sempre «in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti» e nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, in modo da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d'eguaglianza, del diritto all'istruzione e della libertà d'insegnamento. A questo proposito, e con specifico riferimento al principio di proporzionalità, la Corte richiama quanto già sottolineato dal giudice di prime cure, il quale aveva evidenziato che il principio di proporzionalità impone, in estrema sintesi, che la misura adottata dall'amministrazione sia idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo.

Nella prospettiva della ricerca di un equilibrio tra l'integrazione sovranazionale e internazionale e la salvaguardia delle culture nazionali, la internazionalizzazione delle università non può sostanzarsi nell'abdicazione della lingua e della cultura del singolo paese che appiattisce l'insegnamento e incide sullo stesso pensiero individuale. Occorre puntare sulla originalità dei metodi e dei contenuti dell'insegnamento tramite l'esaltazione delle sfumature concettuali che solo l'uso della propria lingua in certi settori consente e che invece una lingua estranea mortifica⁶⁰. In tal modo Costituzione nazionale e costituzionalismo si riappropriano della loro funzione ordinante come «specifica capacità di rappresentare e dunque conformare l'ordinamento sociale nel suo complesso»⁶¹ e di prescrivere l'ordinamento futuro realizzando un determinato «orizzonte di attesa»⁶². La Corte, consentendo l'attivazione di insegnamenti e corsi svolti in lingua straniera ma affiancati ad analoghi in italiano senza soppiantarli, accoglie la cultura altrui tutelando la propria, pone nuove basi per la tutela della lingua italiana espressione eminente della cultura mondiale in grado di mediare perfettamente ogni contenuto e si rivolge al futuro senza dimenticare il passato. La storia così nella sua dimensione narrativa riconduce il diritto e la lingua al nocciolo duro dei valori⁶³. Perché ciò che è leggibile nel testo rimanda ad una lettura più ardua per conseguire il

⁶⁰ M.L. VILLA, *Perché l'inglese non ci basta*, in N. MARASCHIO e D. DE MARTINO (a cura di), *Fuori l'italiano dall'università? Inglese, internazionalizzazione, politica linguistica*, Roma-Bari, 2013, p. 78 ss.; P. MANNI, *Un proclama accattivante e le sue molte insidie*, *ivi*, p. 14 ss.; P. GROSSI, *Qualche conclusione da una premessa indiscutibile: il valore identitario di una lingua per il singolo e per la collettività*, in P. CARETTI (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, *cit.*, p. 58 ss.

⁶¹ G. AZZARITI, *La Costituzione come norma e la crisi del costituzionalismo contemporaneo*, in G. AZZARITI e S. DELLA VALLE, *Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale*, Napoli, 2014, p. 15.

⁶² G. AZZARITI, *o.c.*, p. 21, che menziona J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, a cura di L. Ceppa, Guerini e associati, Milano, 1966, p. 456.

⁶³ A. DE BENOIST, *o.c.*

risultato di «un diritto che non galleggi al di sopra della storia del popolo italiano ma lo esprima compiutamente⁶⁴».

civilistica.com

Recebido em: 15.07.2018

30.07.2018 (1º parecer)

31.07.2018 (2º parecer)

Como citar: ALPINI, Arianna. *Lingua italiana e identità nazionale*. **Civilistica.com**. Rio de Janeiro, a. 7, n. 2, 2018. Disponível em: <<http://civilistica.com/lingua-italiana-e-identita-nazionale/>>. Data de acesso.

⁶⁴ P. GROSSI, *L'odierna 'incertezza' del diritto*, cit., p. 921 ss.